

in generale atto alcuno in dipendenza, od in relazione ad atto non registrato, ancorchè non fosse trascorso il termine prefisso alla registrazione sotto la pena prescritta dall' art. 97.

119. In calce alle copie, estratti, certificati di disposizioni contenute in un atto soggetto a registro debbono i Notaj, Cancellieri, Segretarj, ed altri Ufficiali pubblici far menzione del giorno, mese, ed anno, dell' uffizio, libro, e foglio del registro, e dei dritti pagati.

120. I contravventori all' articolo precedente sono multati in lire cento per ogni contravvenzione. Le copie, estratti, e certificati in cui non sia stata fatta la menzione sovra ordinata, sono di nessun valore, e non possono nemmeno prodursi avanti ad alcuna Autorità, sotto pena il produttore di lire cinquanta.

121. I contravventori agli articoli 116 118 e 119 recidivi sono multati del doppio. Recidivi di nuovo sono destituiti dall' impiego, e interdetti rispettivamente dall' esercizio della professione.

122. Vi è luogo alla pena del falso, quando il Notajo, o l' Ufficiale pubblico enuncia come eseguito il registro che non lo è, o il pagamento de' dritti in somma maggiore del vero.

123. I Notaj, ed Ufficiali pubblici debbono tenere un *repertorio* a colonne sopra il